

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6386 del 07/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA RICHIESTA DALLA DITTA "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI". DETERMINAZIONE DI DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6618 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO DI RONCAGLIA RICHIESTA DALLA DITTA "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI". DETERMINAZIONE DI DINIEGO.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014, Determinazione dirigenziale Det-amb n. 4166 del 11/09/2019 e Determinazione dirigenziale Det-amb n. 2805 del 06/06/2022) con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 23854 del 03/04/2014, in favore della ditta "PAVIMENTAL SPA", C.F. 00481670586, per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi di acque reflue industriali (S1) e di prima pioggia (S2) in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche sul suolo;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs 152/2006 in materia di recupero rifiuti;
- la Determinazione dirigenziale Det-amb n. 6710 del 29/12/2022 con cui è stata adottata la voltura della suddetta Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, (come aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2162 del 28/10/2014, Determinazione dirigenziale Det-amb n. 4166 del 11/09/2019 e Determinazione dirigenziale Det-amb n. 2805 del 06/06/2022) in favore della ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 12766 del 31/01/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 16943 in pari data), per l'attività di "*produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia;
- la Determinazione dirigenziale Det-amb n. 6634 del 28/11/2024 con cui è stata aggiornata la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, relativamente alla sola matrice "emissioni in atmosfera" (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 12930 del 24/01/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 14687 in pari data);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata,

presentata dalla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" (C.F. 00481670586 - sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona 95/101 ROMA), relativamente alle matrici "rifiuti" ed "emissioni in atmosfera", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 167077 del 22/09/2025 (pratica Sinadoc 30135/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Decreti Ministeriali (DM 22/2013 "Combustibile Solido Secondario- CSS"; DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto"; DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona"; DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso"; DM 188/2020 "Carta e cartone"; DM 127/2024 "Costruzione e demolizione");
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

ATTESO che con nota prot. n. 179633 del 10/10/2025 è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, per l'adozione della modifica non sostanziale di AUA, fatta salva la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo SAC per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 5 del 17/10/2025 Sinadoc 30135/2025) risulta che:

- le richieste di modifica sono le seguenti:
 - attivazione di un nuovo silo verticale per filler con sistemi di estrazione e relativo filtro (nuova emissione E5);
 - eliminazione del limite giornaliero per l'attività di recupero (R5) attualmente fissato in 100 t/giorno, senza modifiche al quantitativo annuo che resta pari a 18000 t di cui alla prescrizione punto 7. lettera c) dell'autorizzazione vigente;
- la prescrizione della quale si chiede la modifica (punto 7, lettera c, della D.D. det-amb. n. 1954 del 18/04/2023, come ripresa dalla D.D. della Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014) recita:
"c) l'attività di recupero (R5) esercitata sui rifiuti per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso non potrà superare le 18.000 t/anno e con il limite di 100 t/giorno, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;"

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo SAC per la matrice "emissioni in atmosfera" risulta che la modifica richiesta riguarda l'attivazione di una nuova emissione (E5) derivante dal silo filler, per la necessità di maggior stoccaggio di filler collegato all'attività di produzione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4 del 20 aprile 2018 sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), tra l'altro, i progetti (compresi i progetti di modifiche o di estensioni) di cui all'allegato B.2 della medesima legge; in particolare, l'impianto di cui trattasi ricade tra quelli di cui al punto B.2 50) del predetto allegato;
- la suddetta Autorizzazione D.D. det-amb. n. 1954 del 18/04/2023 prevede, al punto 7, lettera c) del dispositivo che la modifica del limite stabilito per l'attività R5 (100 t/giorno) venga preventivamente assoggettata alle procedure in materia di VIA;
- l'art. 3 comma 4 del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 stabilisce che nei casi in cui si procede alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
- con nota prot. n. 187621 del 22/10/2025, è stato trasmesso alla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto tali da non consentire l'adozione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;

EVIDENZIATO che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, non sono pervenute osservazioni da parte della ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA" tali da consentire ulteriori valutazioni in merito all'istanza di modifica non sostanziale di AUA;

RITENUTO che:

- permangano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale comunicati con nota prot. n. 187621 del 22/10/2025, risultando necessario rigettare l'istanza in quanto:
 - la richiesta di eliminazione del limite giornaliero per l'attività di recupero (R5) attualmente fissato in 100 t/giorno, senza modifiche al quantitativo annuo che resta pari a 18000 t, necessita, come indicato alla prescrizione punto 7, lettera c) dell'AUA vigente, la "*sottoposizione preventiva del progetto alle procedure in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche*;"
 - ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 4 del 20 aprile 2018 sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), tra l'altro, i progetti (compresi i progetti di modifiche o di estensioni) di cui all'allegato B.2 della medesima legge tra i quali ricade anche l'impianto di cui trattasi (punto B.2 50);
 - nei casi in cui debba procedersi con le verifiche di assoggettabilità a VIA, l'art. 3 del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 prevede che l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente alle predette verifiche abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
- sussistano, pertanto i presupposti di fatto e giuridici per il rigetto dell'istanza di modifica non sostanziale di AUA acquisita al prot. n. 167077 del 22/09/2025 e l'adozione del provvedimento di diniego;

RICHIAMATI gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

In ragione di quanto sopra esposto,

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 e smi;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015;
- l'art. 10 bis della L.241/90;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. DI DINIEGARE l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.D. della Provincia di Provincia di Piacenza n. 517 del 17/03/2014, come successivamente volturata e aggiornata), presentata dalla ditta "AMPLIA INFRASTRUCTURES SPA", (C.F. 00481670586 - sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona 95/101 ROMA), acquisita al prot. ARPAE n. 167077 del 22/09/2025, relativamente all'attività di *produzione conglomerati bituminosi per la costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali* svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Loc. Borghetto di Roncaglia;
2. DI DARE ATTO che:
 - il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
3. DI RENDERE NOTO che:
 - la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE ;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.